

**Circolare n. 3
del 11/01/2016 SC-fa**

Ambiente.

**Notizie flash dal DDL
Green Economy.**

**Una prima rassegna
di novità nel campo
della gestione dei
rifiuti.**

Con riguardo alle molteplici novità contenute nel disegno di Legge n. 2093-B, cosiddetto Green Economy (ex "Collegato ambientale" alla Legge di Stabilità per il 2014), approvato in via definitiva il 22 dicembre scorso ed ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la presente, se ne indica una prima serie riguardante il settore della gestione dei rifiuti.

a) Divieto di abbandono sul suolo di prodotti da fumo e altri rifiuti

Vengono introdotti nel Codice ambientale due nuovi articoli, con i quali è stabilito il **divieto di abbandono** sul suolo, nelle acque e negli scarichi, di **"Rifiuti di prodotti da fumo"** (i mozziconi di sigaretta: art. 232-bis), nonché di **"Rifiuti di piccolissime dimensioni"** (art. 232-ter).

Per questo secondo tipo di rifiuti, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 30 ai 150 euro. Mentre per la violazione del divieto sui mozziconi di sigaretta, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. In relazione a quest'ultimo divieto, in particolare, la norma prevede il corrispondente obbligo per i Comuni di installare appositi raccoglitori in strade, parchi e luoghi ad alta aggregazione sociale. Ai produttori è attribuito l'obbligo di effettuare campagne di informazione.

Le norme entreranno in vigore dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

b) Riduzione della TARI per le cd "attività di prevenzione nella produzione di rifiuti"

Con modifica della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013), istitutiva della TARI (tassa rifiuti), si è disposto di far rientrare le cd "attività di prevenzione nella produzione di rifiuti" nel novero di quelle per le quali il Comune può stabilire riduzioni tariffarie della TARI, commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti. In particolare, tale previsione normativa coinvolge le utenze domestiche che effettuino il compostaggio aerobico individuale riguardo ai propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino; nonché le utenze non domestiche che effettuino il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche.

c) Procedure autorizzative semplificate per il "compostaggio di comunità"

L'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo di produzione è perseguita anche attraverso l'individuazione (demandata al Ministero dell'Ambiente) di procedure autorizzative semplificate per il **"compostaggio di comunità"**, per il

quale, con definizione introdotta a seguito di modifica dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, si intende il "compostaggio, effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti".

d) Impianti di compostaggio aerobico - realizzabilità e messa in esercizio tramite DIA (denuncia inizio attività)

Possono essere realizzati e posti in esercizio tramite DIA (denuncia inizio attività: D.P.R. 380/2001 -T.U. Edilizia-), anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili, con capacità di trattamento non superiore alle 80 tonnellate annue, alle seguenti condizioni:

- che i rifiuti trattati derivino da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi;
- che i rifiuti siano esclusivamente quelli raccolti nel Comune dove tali rifiuti sono prodotti e nei Comuni confinanti che stipulino una convenzione per la gestione congiunta del servizio;
- che sia preventivamente acquisito il parere dell'ARPA;
- che sia preventivamente disposto un regolamento di gestione dell'impianto che preveda la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale.

e) Vuoto a rendere per imballaggi di birre e acque minerali venduti da bar, ristoranti, alberghi e altri locali pubblici

Viene introdotta nel D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) una nuova norma, l'art. 219-bis, la quale propone un sistema sperimentale, della durata di 12 mesi, e su base volontaria del singolo esercente, di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare. In particolare, si tratta del sistema del **vuoto a rendere**, su cauzione, per gli **imballaggi contenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo**. All'atto dell'acquisto dell'imballaggio pieno, l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.